CAMERA DEI DEPUTATI N. 1350

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata l'8 maggio 1964

Istituzione di ruoli organici aggiunti per l'insegnamento del canto nelle scuole elementari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di dare una sistemazione sicura, e senza onere per le finanze dello Stato, ad una parte del personale insegnante della scuola elementare che da molti anni svolge con zelo il delicato compito di istruire i fanciulli nelle esercitazioni corali. Si tratta cioè di dare una sistemazione stabile ai maestri specializzati di canto i quali, con un'anzianità di servizio non di ruolo variante dai 9 ai 18 anni, non vedono ancora profilarsi il provvedimento, già da essi tanto atteso, che dia il giusto riconoscimento alla loro capacità ed esperienza professionale.

È superfluo accennare qui all'importanza che assume il canto nella formazione spirituale dei fanciulli e nella loro prima educazione musicale. Riconosciuta, pertanto, la necessità del relativo insegnamento, risulta pienamente giustificata l'aspirazione degli interessati, e quindi appare urgente e doveroso dare ad essi quella sistemazione che consenta loro di svolgere l'incarico con serenità e con il massimo rendimento.

Al riguardo non sembra inopportuno rilevare che i maestri di canto non di ruolo anziani hanno dovuto far posto ai più giovani cedendo loro parte dell'orario (7 ore settimanali) e dello stipendio ! È quindi giunto il momento – con tutto il rispetto per le aspirazioni dei più giovani – di tutelare anche le legittime aspettative degli insegnanti forniti di maggiore esperienza, riconoscendo ad essi la possibilità di ottenere uno stabile inquadramento giuridico ed economico.

Quanto sopra indipendentemente da futuri provvedimenti, intesi ad istituire cattedre di canto su piano nazionale nelle scuole elementari dello Stato, in modo da assicurare, nel tempo, l'accesso dei migliori al relativo insegnamento che, come sopra accennato, tanta importanza ha nella formazione delle giovani generazioni.

Per le suesposte considerazioni, confido che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente iniziativa, ispirata a motivi di profonda equità ed intesa a normalizzare un delicato settore della istruzione elementare; iniziativa che non comporta oneri per l'Erario, in quanto la spesa attualmente sostenuta per gli incarichi annuali corrisponde a quella occorrente per la istituzione dei corrispondenti posti di organico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per l'insegnamento del canto nelle scuole elementari sono istituiti nelle province ruoli organici aggiunti ai quali possono accedere, con le norme di cui ai successivi articoli 2 e 3, gli incaricati di tale insegnamento, in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il numero dei posti di ciascun ruolo è stabilito in base al numero delle classi elementari funzionanti alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, nella misura di un posto di ruolo per ogni complesso scolastico non superiore alle 40 classi, e di due posti per quelli aventi un numero di classi superiore a tale limite.

ART. 2.

Per la copertura dei posti nei ruoli istituiti col precedente articolo 1 saranno banditi dai provveditori agli studi nelle rispettive province appositi concorsi, come appresso indicato:

1°) Un concorso per titoli, riservato agli insegnanti di canto che siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti, per il relativo insegnamento, dalla tabella allegata alla legge 21 dicembre 1955, n. 1363, ed abbiano prestato servizio non di ruolo per almeno otto anni, con qualifica non inferiore a « buono », nell'insegnamento per il quale concorrono.

Per l'ammissione al predetto concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Col concorso stesso potrà essere ricoperto un numero di posti fino al 50 per cento di quelli previsti in organico.

2°) Concorsi per titoli ed esami, fino alla completa copertura dei posti previsti in organico, ai quali potranno partecipare gli insegnanti di canto che siano in possesso di uno dei titoli di studio richiamati al n. 1 del presente articolo.

ART. 3.

Le Commissioni, per i concorsi di cui al precedente articolo 2, saranno nominate dal provveditore agli studi e composte dei seguenti membri:

1°) provveditore agli studi, presidente;

2°) un ispettore scolastico o un direttore didattico;

3°) una persona particolarmente competente nell'insegnamento del canto.

I criteri di valutazione dei titoli dei candidati saranno quelli stabiliti dalla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 769. Ai candidati che concorreranno nella stessa sede in cui hanno prestato il servizio non di ruolo sarà raddoppiato il punteggio relativo al servizio ed alla qualifica.

Gli esami dei concorsi di cui al precedente articolo 2, n. 2, consisteranno in una prova orale ed in una prova pratica; entrambe le prove verteranno sull'insegnamento del canto nelle scuole elementari.

ART. 4.

Agli insegnanti di canto, collocati nei ruoli di cui al precedente articolo 1, si applicheranno le norme sullo stato giuridico del personale insegnante di classe, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza stabilite per il personale medesimo.